



COMUNE DI CARRARA  
SETTORE URBANISTICA SUAP

*Variante all'Art. 9 "Definizione degli interventi edilizi" delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico finalizzata al recupero dei sottotetti esistenti in attuazione della legge regionale n.5/2010*

*Relazione di sintesi del Responsabile del procedimento art.16 L.R.T. 1/05  
Aprile 2011*

La Regione Toscana con legge regionale n.5/2010 ha disciplinato il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti degli edifici residenziali.

La legge, che detta condizioni e stabilisce i parametri edilizi (altezze medie e rapporti di illuminazione) che devono essere rispettati, prevede, al fine dell'applicazione della stessa, che gli strumenti urbanistici dei comuni recepiscano una normativa in tal senso. Si è reso pertanto necessario apportare una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento urbanistico attualmente in vigore, al fine di rendere possibile, attraverso la presentazione di idoneo titolo abilitativo, la regolarizzazione ai fini abitativi di quei sottotetti rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge regionale in questione.

La modifica normativa proposta consiste nell'integrare l'Art. 9 "Definizione degli interventi edilizi" delle N.T.A. con il comma e) "recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della LRT5/2010", nel quale, in conformità alla già citata legge regionale, vengono stabilite le caratteristiche tecniche dei locali dei sottotetti esistenti per poterli rendere abitabili.

In data 11 giugno 2010 è stato richiesto un contributo all'ASL n.1 Massa Carrara, al fine di acquisire le ulteriori prescrizioni da introdurre ai sensi dell'art. 6 comma 3 della sopracitata legge regionale che cita testualmente *"I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie statali. Gli strumenti urbanistici del comune contengono le prescrizioni obbligatorie definite per garantire tali livelli prestazionali, sentite le autorità sanitarie locali competenti per territorio"*.

In data 20 ottobre la ASL n.1 ha inviato il parere richiesto, redatto di concerto con la ASL. n.12 "Versilia".

Trattandosi di una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento conforme al Piano Strutturale di cui all'articolo 9 della LRT 1/05, per l'adozione è stata seguita la procedura prevista agli articoli 16 e 17 della sopracitata legge regionale.

In data 29 novembre gli elaborati di variante sono stati inviati alle Circoscrizioni comunali per il prescritto parere prima dell'adozione.

In data 2 dicembre è stato effettuato il deposito degli elaborati tecnici presso l'Ufficio del Genio Civile di Massa ai sensi dell'art.62 della LR1/05 e del suo regolamento di attuazione (D.P.G.R. n.26/r del 27/04/2007).

In data 22 dicembre 2010 con delibera di Consiglio Comunale n.100 è stata adottata la presente variante. E' stata pubblicata sul sito web del Comune, all' Albo Pretorio del Comune e sul B.U.R.T. n.3 del 19 gennaio 2011. Ne è stata data pubblicità anche mediante i più importanti quotidiani locali. Copia della deliberazione del Consiglio e dei relativi allegati è stata trasmessa ai soggetti di cui all'art.7 comma 1 della LRT 1/05 (Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara). La variante è rimasta in libera visione al pubblico dal 19 gennaio al 7 marzo 2011 (compreso). Non sono state presentate osservazioni.

Circa l'applicabilità della Valutazione Integrata di cui all'art.11 della LRT1/05 e della Valutazione ambientale Strategica di cui all'art. 5 della LRT 10/10 e art.6 del decreto legislativo 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. si rinvia alla relazione allegata alla delibera di adozione.

Si allega il rapporto del Garante.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Nicoletta Migliorini



COMUNE DI CARRARA  
SETTORE URBANISTICA SUAP

*Variante all'Art. 9 "Definizione degli interventi edilizi" delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico finalizzata al recupero dei sottotetti esistenti in attuazione della legge regionale n.5/2010*

*Relazione circa l'applicabilità della Valutazione Integrata di cui all'art.11 della L.R.T. 1/05 e della valutazione ambientale Strategica di cui all'art.5 della LRT 10/10 e all'art.6 del Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.  
Novembre 2010*

La presente variante al Regolamento Urbanistico consiste in una integrazione normativa al fine di rendere applicabile la LRT 5/2010 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”, così come richiesto dalla legge stessa, anche sul territorio del Comune di Carrara.

L'integrazione normativa proposta non va a incidere dimensionamento del Piano Strutturale vigente né su quello adottato, né sulla destinazione dei suoli del Regolamento Urbanistico.

La legge regionale 1/05, ed in particolare il titolo II capo I, detta disposizioni per la valutazione integrata di piani e programmi e prevede, all'articolo 11, modificato con la L.R.10/10, che venga effettuata una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell'adozione e approvazione dei seguenti strumenti ed atti:

- 1) al P.I.T. regionale;
- 2) al PTC provinciale;
- 3) al Piano Strutturale;
- 4) ai piani e programmi di settore nonché agli accordi di programma, qualora determinino variazioni degli strumenti della pianificazione in vigore.
- 5) alle varianti degli atti di cui sopra qualora costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione alla ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

Anche l'art. 14 della LR 1/05 prescrive che ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata, si deve tenere della misura in cui l'atto di cui si tratta costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione alla ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

Fermo restando quanto disposto al primo comma del suddetto articolo 11 della LR 1/05, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso.

Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve essere preso in considerazione:

- a) l'eventuale carattere cumulativo;
- b) la natura sovra comunale;
- c) l'entità dell'estensione nello spazio, tenendo conto dell'area geografica e della popolazione potenzialmente interessata.

Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dalla LRT 1/05, con particolare riguardo:

- a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o programma di cui si tratti;
- b) alla rilevanza del piano o programma ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;
- c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
- d) ai rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- e) al valore e alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo di suolo;
- f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;
- g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Rispetto agli obblighi previsti dalla legge regionale 1/05 e dal successivo regolamento di attuazione 9/2/07 n° 4/R, la presente variante normativa al Regolamento Urbanistico, non va ad incidere su nessuno degli elementi che devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione integrata, interessano immobili residenziali esistenti, non comportano cambio di destinazione d'uso, né l'incremento di unità abitative, né di superficie né di volume.

La presente variante non ha quindi rapporti di influenza e reciproca interrelazione verso gli altri strumenti di pianificazione territoriale, né produce effetti cumulativi con altri piani o programmi.

L'intensità degli effetti collegati alla variante urbanistica, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo agli aspetti elencati al comma terzo dell'Art. 14 della LRT 1/05, sono quindi trascurabili poiché non sussistono problematiche ambientali pertinenti al piano. Il piano stesso non ha rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, non produce effetti rilevanti né tantomeno rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Non incidono sul patrimonio storico e culturale e gli interventi previsti non hanno effetto su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione ai criteri stabiliti all'Art. 14 della LRT 1/05 la presente variante al Regolamento Urbanistico può essere esclusa dalla valutazione integrata di cui all'Art. 11 della citata LRT 01/05.

La variante normativa in oggetto, inoltre non è sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.5 della LRT10/10 e dell'art.6 del Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i. in quanto atto che non modifica la destinazione dei suoli e non definisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui agli allegati II, III e IV del sopra citato decreto legislativo.

Il responsabile del procedimento  
Arch. Nicoletta Migliorini